



## **Decreto n° 047 / Pres.**

**Trieste, 28 febbraio 2018**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L. 833/1978 ART. 21. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL VERBALE N. 56/SS/17 DEL 12.12.2017 DELLAZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 28/02/2018

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 26/02/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 26/02/2018

**Visto** l'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) laddove prevede in particolare che:

- alle Unità sanitarie locali, ora Aziende per i servizi sanitari, sono attribuiti i compiti svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori;
- al personale con funzioni ispettive dei servizi di prevenzione delle Aziende è esteso il potere d'accesso nonché la facoltà di emanare atti di diffida e impartire disposizioni in materia di prevenzione ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
- contro i provvedimenti adottati dal suddetto personale ispettivo è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- il Presidente può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;

**Visto** il ricorso presentato dalla società Pasta Zara SPA avverso il verbale n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017, redatto dai funzionari della struttura complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste nonché la documentazione allegata;

**Dato atto** che il ricorso previsto dal su citato articolo 21 della legge n. 833/1978 costituisce un ricorso atipico, cui si applicano, per giurisprudenza costante, in mancanza di un'esplicita normativa, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);

**Rilevato** che:

- il ricorso proposto dalla società Pasta Zara SPA risulta inviato a mezzo plico raccomandato a.r. alla sola Amministrazione regionale in data 11 gennaio 2018;
- che il ricorso è pervenuto all'Avvocatura della Regione in data 16 gennaio 2018 la quale con nota prot. n. 284, del 18 gennaio 2018, ha trasmesso il ricorso medesimo alla Direzione generale e alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, competente per l'istruttoria ha acquisito il ricorso con prot. n. 984 del 18 gennaio 2018;
- ai sensi dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, l'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato;
- sempre ai sensi dell'anzidetto articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare deduzioni e documenti;

**Rilevato** inoltre che, ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 833/1978, occorre sentire anche le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che possono anch'esse presentare eventuali memorie e/o documenti entro i termini previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;

**Dato atto** che le prescrizioni impartite con l'impugnato verbale n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017, dispongono due diversi adempimenti da effettuarsi, rispettivamente, entro il termine di 90 e 180 giorni;

**Richiamato** l'articolo 21 della legge n. 833/1978, ultimo comma, laddove prevede che l'organo decidente può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;

**Ravvisata**, pertanto, l'esigenza di sospendere l'esecuzione del suddetto verbale n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017, della struttura complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste nei confronti della società Pasta Zara SPA avuto riguardo al termine ultimo per l'attività fissata all'11 aprile 2018 che non consente all'Organo decidente di correttamente istruire il procedimento così come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, nonché tenuto conto anche del primo termine di 90 giorni fissato nel verbale di disposizione;

**Precisato** che gli adempimenti istruttori connessi al ricorso gerarchico di cui all'articolo 21 della legge n. 833/1978 sono curati dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;

#### **Decreta**

**1.** Per le motivazioni sopra addotte è sospeso il verbale n. n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017, della struttura complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste nei confronti della società Pasta Zara SPA.

**2.** La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia cura gli adempimenti istruttori connessi al ricorso gerarchico di cui all'articolo 21 della legge n. 833/1978.

- Avv. Debora Serracchiani -